

Nota metodologica anno 2024

Riparto dell'incremento del Fondo di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Premessa

Il riparto del fondo per l'anno 2024 viene effettuato utilizzando **le percentuali di riferimento rispetto all'indennità del sindaco previste dal decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000.**

Operazioni preliminari

Inizialmente sono state effettuate le operazioni relative all'acquisizione della popolazione e alla definizione dell'anagrafica dei comuni:

- la popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2022 risultante dal censimento permanente;
- l'anagrafica, costituita da 6.557 comuni delle 15 regioni a statuto ordinario (RSO), è stata determinata considerando i comuni di tali regioni esistenti alla data del 1° gennaio 2024, con l'eccezione dei sei comuni veneti interessati, ai sensi delle leggi regionali n. 33, 34 e 35 del 29 dicembre 2023, da fusione con decorrenza 22 gennaio 2024.

Si tratta, rispettivamente:

- dei comuni di Sovizzo e Gambugliano (VI) la cui fusione ha portato all'istituzione di un nuovo comune denominato "Sovizzo";
- dei comuni di Alano di Piave e Quero Vas (BL) la cui fusione ha determinato l'istituzione di un nuovo comune denominato "Setteville";
- dei comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este (PD), la cui fusione ha portato alla istituzione di un nuovo comune denominato "Santa Caterina d'Este".

Per i suddetti comuni, essendo la fusione intervenuta nella primo mese del 2024, si è ritenuto di inserire in anagrafica gli enti di nuova istituzione e non quelli di provenienza, attesa la prevalenza temporale nel corso dell'anno di riferimento dei nuovi comuni rispetto a quelli cessati

L'individuazione dei comuni capoluogo di provincia è stata effettuata coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. Pertanto, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è stato individuato in ciascuno dei comuni stessi.

Metodologia

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per gli amministratori dei comuni delle RSO, è stato calcolato sulla scorta dei medesimi criteri utilizzati nell'allegato A "Nota metodologica" al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022, che si intende qui richiamato per le parti non in contrasto con il presente documento.

Utilizzo della porzione di contributo statale destinato all'incremento dell'indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Recependo le indicazioni riportate nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio per il 2022, le risorse sono state ripartite tenendo conto anche della eventuale istituzione della figura del presidente del consiglio comunale negli enti sino a 15.000 abitanti, assegnando comunque un importo pro quota destinato a coprire l'eventuale maggiore onere conseguente all'eventuale opzione statutaria.

L'art. 39 del TUEL dispone:

- al comma 1 che “I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. (...) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.”

- al comma 3 che “Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.” Tale norma prevede quindi che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di istituire tale figura mediante un'apposita scelta statutaria.

In considerazione dell'impossibilità di effettuare una ricognizione preventiva delle diverse opzioni statutarie, nel calcolo del contributo statale è stata presa in considerazione anche la quota da corrispondere al presidente del consiglio comunale, nella eventualità della sua istituzione. Ne deriva che qualora i menzionati comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria prevista dall'ultimo capoverso del citato comma 3, l'importo dovrà essere riversato all'erario dello Stato in accordo a quanto rappresentato al punto n. 2 del comunicato pubblicato presso il sito istituzionale del Ministero dell'interno in data 10 maggio 2023.

Né, d'altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del menzionato comma 3 ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall'articolo 82, comma 5, del T.U.E.L. La metodologia di riparto tiene conto dell'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 119 del 2000, al fine di calcolare il maggiore onere sostenuto per effetto dell'adeguamento ai nuovi parametri fissati dalla legge n. 234 del 2021.

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 119 del 2000 prevede, al comma 1, che ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco. In base al successivo comma, ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

Il terzo comma dispone, infine, che i presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica. L'indennità mensile da erogare ai presidenti del consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti segue, pertanto, le medesime percentuali recate dall'articolo 5 del menzionato decreto ministeriale, in relazione agli assessori. Dall'applicazione disposta delle due disposizioni è possibile individuare il seguente prospetto riepilogativo:

Classificazione Comuni	Presidente Consiglio
D.M.	D.M.
Fino a 1.000 abitanti	5%
Da 1.001 a 15.000 abitanti	10%
Da 15.001 a 50.000 abitanti	45%
Da 50.001 a 250.000 abitanti	60%
Superiore a 250.000 abitanti	65%

Articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7.

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2024, gli enti destinatari del contributo per l'anno 2024 tengono conto di quanto statuito dall'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il

contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Infatti tale possibilità, a seguito della modifica apportata all'articolo 1, comma 20-*ter* dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.